



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1990-A

Abolizione del finanziamento pubblico  
all'editoria

N. 69 – 29 settembre 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1990-A

Abolizione del finanziamento pubblico  
all'editoria

N. 69 – 29 settembre 2015

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

## Estremi del provvedimento

**A.C.** 1990-A

**Titolo breve:** **Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria**

**Iniziativa:** parlamentare  
in prima lettura alla Camera

**Commissione di merito:** VII Commissione

**Relatore per la  
Commissione di merito:** Rampi

**Gruppo:** PD

**Relazione tecnica:** assente

## Parere richiesto

**Destinatario:** all'Assemblea

**Oggetto:** testo A



# INDICE

<b>ARTICOLI 1 E 2.....</b>	<b>- 4 -</b>
ABOLIZIONE DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO ALL'EDITORIA E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BANDI DI GARA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI .....	- 4 -



## PREMESSA

La proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca l'abolizione del finanziamento pubblico dell'editoria.

La VII Commissione, nella seduta del 24 settembre 2015, ha deliberato di riferire in senso contrario sulla proposta di legge.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

La relazione illustrativa afferma che l'abolizione dei contributi all'editoria, prefigurata dal provvedimento in esame, libererebbe risorse per circa 80 milioni di euro.

Si esaminano, di seguito, i profili finanziari riguardanti il provvedimento.

## ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

**Normativa vigente:** la disciplina relativa alle modalità di erogazione dei contributi alle imprese editrici è contenuta nella legge n. 416/1981, successivamente modificata ed integrata da diversi interventi, tra i quali la L. 67/1987, la L. 250/1990 e la L. 62/2001. Più recentemente, ai sensi dell'articolo 44 del DL n. 112/2008, è stato emanato il regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria (DPR 223/2010). Il regolamento prevede che le somme stanziare nel bilancio dello Stato per l'editoria costituiscano un limite massimo di spesa e che le medesime siano destinate prioritariamente ai contributi diretti da attribuire in relazione all'effettiva distribuzione e alle vendite (anziché alla tiratura), nonché alla valorizzazione dell'occupazione professionale. Vengono inoltre stabiliti tetti ai contributi ed il riparto proporzionale tra gli aventi diritto in caso di insufficienza delle risorse.

Successivamente, l'art. 29, co. 3, del D.L. 201/2011, allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di bilancio entro il 2013, ha previsto, da un lato, la cessazione dell'attuale sistema di contribuzione diretta alla stampa entro il 31 dicembre 2014 e, dall'altro, la revisione, da parte del Governo, del regolamento emanato con DPR 223/2010. Ciò al fine di conseguire il risanamento della contribuzione pubblica, un maggior rigore nella selezione dei destinatari dei contributi e risparmi di spesa. Questi ultimi dovrebbero essere destinati alla ristrutturazione delle imprese già beneficiarie del sistema di contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del settore, a contenimento dell'aumento del costo delle materie prime e all'informatizzazione della rete distributiva. Si ricorda che all'articolo 29, comma 3, del DL n. 201/2011 non sono stati prudenzialmente ascritti effetti finanziari.

Infine, il D.L. 63/2012 ha introdotto alcune modifiche al DPR 223/2010, prevedendo una disciplina transitoria, nelle more di una più compiuta ridefinizione delle forme di sostegno al settore editoriale (finora non intervenuta). In particolare, sono stati ridefiniti i requisiti di accesso ai contributi e i criteri di calcolo degli stessi e sono state emanate disposizioni a sostegno dell'editoria digitale e della modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita di quotidiani e periodici. In alcuni casi la decorrenza delle nuove previsioni è stata prevista a partire dai contributi relativi all'anno 2012, in altri casi da quelli relativi al 2013.

## ARTICOLI 1 e 2

### Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria e disposizioni in materia di bandi di gara delle pubbliche amministrazioni

#### Le norme:

- dispongono l'abolizione di numerose disposizioni al fine di destinare le relative risorse alla promozione della concorrenza ed alla tutela dei consumatori nel settore dell'informazione nonché per il conseguimento di economie di spesa per la finanza pubblica (articolo 1, comma 1);
- recano l'elenco delle disposizioni da abrogare. In particolare (articolo 1, comma 2) si tratta delle seguenti:
  - a) legge 5 agosto 1981, n. 416 (articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 37, 39, 40 e 41)
  - b) legge 25 febbraio 1987, n. 67 (articolo 11);
  - c) legge 6 agosto 1990, n. 223 (articolo 23, comma 3);
  - d) legge 7 agosto 1990, n. 250 (articolo 3, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, ultimo periodo, 2-*quater*, 2-*quinquies*, 3, 3-*bis*, 4, 5 e 6; articoli 4 e 8);
  - e) legge 23 dicembre 2000, n. 388 (articolo 153);
  - f) legge 7 marzo 2001, n. 62 (articoli 3, 4, 5 e 15)
  - g) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (articolo 138);
  - h) legge 23 dicembre 2005, n. 266 (articolo 1, comma 462);
  - i) decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (articolo 20, comma 3-*ter*);
  - j) decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (l'articolo 44);
  - k) D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223;
  - l) decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (articolo 29, comma 3);
  - m) decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 (articoli 1, 1-*bis*, 2, 3 e 4).
- prevedono che le maggiori risorse disponibili a seguito delle abrogazioni disposte siano destinate, in deroga al patto di stabilità interno degli enti locali, alla realizzazione di progetti finalizzati all'istituzione di nuovi sistemi di informazione da parte dei comuni o di reti di comuni limitrofi. I progetti sono diretti ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali di nuova costituzione diretti all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso di professionisti di età inferiore a 35 anni e "freelance". Viene demandata ad un decreto interministeriale la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse (articolo 1, comma 3);
- eliminano l'obbligo di pubblicazione dei bandi di gara delle amministrazioni pubbliche nei quotidiani nazionali e locali, prevedendo diverse modalità di pubblicazione degli stessi (articolo 2).

**Al riguardo** si evidenzia che la proposta di legge, nel disporre l'abrogazione di norme di spesa, prevede che l'intero ammontare delle risorse divenute disponibili a seguito di tali abrogazioni sia destinato a specifici progetti di competenza degli enti locali, in deroga al patto di stabilità interno.

In proposito non si formulano osservazioni per gli aspetti di quantificazione nel presupposto che il profilo di spesa relativo ai nuovi utilizzi delle risorse, con particolare riguardo agli effetti di cassa, sia coerente con quello già scontato nei tendenziali con riferimento all'originaria destinazione delle medesime risorse. Sul punto appare necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo tenuto conto che il testo non prevede espressamente una procedura autorizzatoria per l'utilizzo dei risparmi in questione, volta a garantire la neutralità di effetti per la finanza pubblica.